



## **REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

**A.S. 2021/2022**

**Approvato con delibera n.50 del 11/10/2021**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di *"Sorveglianza sanitaria eccezionale"*, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;

**VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

**VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

**VISTA** la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

**VISTA** il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV- 2";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale Campania con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Campania per l'anno scolastico 2021/2022;

**VISTO** il documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;

**VISTO** il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 *"Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici"*

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 111 del 6 agosto 2021;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021;

**PRESO ATTO** delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico;

**VISTO** il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione in data 06 agosto 2021;

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento delle alunne e degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Comitato d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

### **DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

#### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'IC di Futani, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni (secondaria di primo grado) con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

#### **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, attraverso l'utilizzo di segnaletica di immediato impatto visivo e informazioni aggiornate sul sito internet di istituto, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e

concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici (eventualmente nominati) e degli amministrativi, anche disciplinando le eventuali attività da svolgere in smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) Effettuino la misurazione della temperatura corporea delle alunne e degli alunni sia all'ingresso degli edifici scolastici che durante la loro permanenza all'interno degli stessi secondo quanto disposto dal Dirigente scolastico o dal suo Primo collaboratore;
- b) Effettuino la misurazione della temperatura corporea del personale scolastico, dei fornitori esterni e/o dei visitatori secondo quanto disposto dal Dirigente scolastico;
- c) Assicurino la pulizia approfondita giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- d) Assicurino la pulizia approfondita dei servizi igienici almeno due volte al giorno, garantendo un'adeguata areazione dei locali mantenendo aperte le finestre;
- e) Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori ad ogni cambio della classe e gli attrezzi delle palestre alla fine delle lezioni;
- f) Garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- g) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- h) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni.

4. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio, e a contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni.

### **Art. 3 – Premesse**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad

azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
  - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
  - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate.
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.

#### **Art. 4 - Disposizioni generali**

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico dovrà possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche

per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Il “Green pass” consiste in una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne l’autenticità e la validità. I requisiti necessari per l’ottenimento sono i seguenti:

- Vaccinazione anticovid-19, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la somministrazione del vaccino monodose. Nei vaccini che richiedono il richiamo, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda. Una volta completato il ciclo vaccinale la durata del “pass” incomincerà dalla data dell’ultima iniezione;

- Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- Essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

La durata varierà in base al requisito:

- 270 giorni dall’avvenuta vaccinazione (monodose) o dalla seconda dose (in questo caso il conto dei giorni partirà appunto dalla seconda dose, mentre la finestra temporale che avrà inizio dopo il 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda sarà da considerarsi “temporanea” e non dovrà essere presa in considerazione nel conteggio dei 270 giorni).

- In caso di tampone negativo la validità sarà di 48h dall’ora del test.
- In caso di guarigione dall’infezione da meno di 6 mesi, il “Green pass” sarà valido 180 giorni

2. Le precondizioni per la presenza a scuola delle alunne e degli alunni, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:

- a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare, o provenire da zone a rischio negli ultimi 14 giorni;
- c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

3. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

4. Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.

5. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- b) Indossare la mascherina chirurgica, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;

- d) Favorire il frequente ricambio d'aria in tutti i locali della scuola nei quali permangono persone, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Tenere semiaperte anche d'inverno le finestre delle classi per favorire l'aerazione.
- e) I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d'aria nei corridoi, nelle palestre, nei laboratori e negli altri locali ad uso comune, ogni ora per almeno 10 minuti. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d'aria anche negli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro e nelle aule didattiche prima e dopo le lezioni. Il personale di segreteria provvede al ricambio d'aria periodico degli uffici. I docenti provvedono al ricambio d'aria per almeno 5 minuti prima dell'inizio della lezione ad esclusione della prima ora.

6. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

7. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso al cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...).

8. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

#### **Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (saic85500G@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. L'accesso alla struttura sarà consentito nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno dell'Istituto;

5. È istituito e tenuto presso l'ingresso delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e programmazione (si privilegerà il ricorso alle comunicazioni a distanza), ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui risulta:

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi./termoscanner ed alla registrazione dei dati identificativi dei soggetti esterni su apposito registro. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso agli edifici scolastici. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. Non verrà trascritta la temperatura nel registro di ingresso.

7. È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle alunne e degli alunni:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

#### **Art. 6 - Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie**

1. E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e per lo svolgimento delle attività sportive.

2. L'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è derogato per le classi composte da studenti che abbiano **tutti** completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
3. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
4. Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che in maniera programmata secondo le disposizioni del Dirigente scolastico o del suo Primo collaboratore.
5. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
6. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.
7. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro alle alunne e agli alunni impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto al personale scolastico o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria;
8. Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

#### **Art. 7 - Personale della scuola**

1. Tutto il personale scolastico - fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute - deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19.
2. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, sarà privilegiata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori), favorendo quando possibile le attività didattiche all'aperto. Particolare attenzione sarà dedicata ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021.
3. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina,

guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si terrà conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico. Al riguardo, si precisa che, nel Protocollo di intesa del 14 agosto, è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

#### **Art. 8 - Locali adibiti a mensa scolastica**

1. Utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita saranno organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti con stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).
2. Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio potrà essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso secondo la nota del Ministero Istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 nel rispetto delle indicazioni del verbale n. 34 del CTS del 12/07/2012.

#### **Art. 9 Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono le sedi di Futani, Ceraso e S.Barbara. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori specifici per grado di istruzione, che comprendono un numero variabile di aule didattiche, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. Presso ciascuna sede e presso ciascun settore è assegnata un'aula didattica dedicata all'accoglienza di eventuali casi sospetti Covid (aula Covid). Nei plessi sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le

alunne e gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

#### 6. Consumo di cibo e bevande a scuola

In ossequio alle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS 4/2021, p.3): *“si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”*, gli alunni dovranno consumare cibo e bevande a gruppi alterni, come indicato a mo' di esempio nello schema allegato (allegato IV), assicurando quindi sempre una distanza di 2 metri quando sono con la mascherina abbassata. Sarà cura del docente disciplinare i gruppi a seconda del layout specifico dell'aula e assicurare che il consumo di cibo e/o bevande avvenga in un tempo ridotto. Si potrà poi consentire agli alunni un periodo anche più lungo di intervallo, assicurandosi che essi tengano sempre le mascherine ben posizionate su bocca e naso.

### **Art. 10 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito secondo il seguente prospetto:

| SCUOLA   | ORA ENTRATA   | ORA USCITA   | ACCESSO   |
|--|---------------|--------------|---|
| <b>INFANZIA FUTANI,<br/>CERASO, S.BARBARA</b>  | 08.15 - 9.00  | 16.00/16:30  | ENTRATA PRINCIPALE  |
| <b>PRIMARIA MARINA</b>   | 08.30         | 13.00        | CLASSI PRIMA E SECONDE<br>CANCELLO LATERALE<br><br>CLASSI 3B - 4A - 4B<br>CANCELLO PRINCIPALE<br><br>CLASSI 3A - 5A - 5B<br>CANCELLO POSTERIORE |
| <b>PRIMARIA BARONIA<br/>+<br/>Un rientro a settimana<br/>13.30 - 15.30</b>             | <b>08.30</b>  | <b>13.30</b> | ENTRATA PRINCIPALE  |
| <b>SECONDARIA MARINA</b>   | 08.00         | 14.00        | CLASSI 1A - 1B - 2A<br>ENTRATA PRINCIPALE<br><br>CLASSI 2B - 3A - 3B<br>ENTRATA POSTERIORE  |
| <b>INFANZIA<br/>ASCEA CAPOLUOGO</b>  | 08.00 - 09.00 | 13.00        | ENTRATA SUPERIORE   |
| <b>PRIMARIA<br/>ASCEA CAPOLUOGO<br/>+<br/>Un rientro a settimana<br/>13.30 - 15.30</b> | 08.30         | 13.30        | INGRESSO PIANO TERRA  |
| SCUOLA   | ORA ENTRATA   | ORA USCITA   | ACCESSO   |

|                         |              |               |                     |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>INFANZIA BARONIA</b> | 08.15 - 9.00 | 12.15 - 13.00 | INGRESSO PRINCIPALE |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------------|

2.

2. In caso di arrivo in anticipo, le alunne e gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina negli spazi antistanti la scuola. Le famiglie sono invitate a collaborare evitando arrivi in anticipo al fine di ridurre questo tempo di attesa.

3. Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, indossando la mascherina, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli insegnanti accoglieranno i più piccoli accompagnandoli nelle rispettive aule.

4. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti in servizio alla prima ora di lezione, incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle operazioni.

6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale alunne e alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono dirette dall'insegnante dell'ultima ora di lezione che favorirà un flusso di uscita rapido. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.

### **Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro (sia in posizione statica che dinamica) nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Nella sede Centrale dell'Istituto, visti gli spazi, gli insegnanti sono invitati, ad utilizzare gli eventuali spazi aperti di pertinenza della scuola, per quanto è possibile e se le condizioni meteorologiche lo consentono.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei

regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le alunne e gli alunni.

5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente arieggiati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. All'inizio della lezione l'insegnante individua le alunne e gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

6. I mouse, le tastiere e le altre periferiche dei computer presenti nei laboratori didattici a disposizione delle alunne e degli alunni sono disinfettati dalle alunne e dagli alunni stessi prima e dopo del loro utilizzo. In tal caso, i disinfettanti appositamente forniti dalla Scuola sono utilizzati sotto l'attenta vigilanza dei docenti. Anche le periferiche dei computer a disposizione del personale docente o non docente nelle aule, nei laboratori, nelle sale insegnanti, nelle classi e in tutti gli altri ambienti scolastici sono disinfettate prima e dopo del loro utilizzo dalle persone che le adoperano con i prodotti messi a disposizione della Scuola.

7. Durante i tragitti a piedi per raggiungere la palestra, l'aula multimediale, i laboratori biblioteche o altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

### **Art. 12 – Attività sportiva scolastica**

1. Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive e gli istruttori delle diverse discipline sportive avranno cura di progettare attività motorie che non prevedano il contatto fisico e consentano di mantenere un distanziamento fisico di almeno 2 metri.

2. L'attività sportiva è svolta preferenzialmente all'aperto. In tal caso, in zona bianca, non è previsto l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti. Per le stesse attività didattiche di scienze motorie e sportive da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

3. Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, al chiuso, saranno privilegiate le attività individuali. In eventuali zone gialla ed arancione, le attività stanno esclusivamente di tipo individuale.

4. Primo o dopo l'attività sportiva, l'insegnante può chiedere la collaborazione delle alunne e degli alunni per disinfettare gli attrezzi sportivi da adoperare. In tal caso i disinfettanti appositamente forniti dalla Scuola sono utilizzati sotto l'attenta vigilanza dei docenti.

### **Art. 13 – Attività musicali**

Se l'attività di strumento musicale viene effettuata in un rapporto docente-allievo di 1:1, valgono le consuete regole sul distanziamento di almeno 2 m dell'insegnante dall'allievo stesso. Nel caso l'insegnante debba avvicinarsi a meno di 2 m, può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Se invece l'attività di strumento viene effettuata per piccoli gruppi di allievi, gli stessi devono comunque distanziarsi l'uno dall'altro di almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano strumenti a fiato suscettibili di emettere droplet, in analogia a quanto indicato per le attività motorie in palestra), mentre per l'insegnante vale quanto detto più sopra.

#### **Art. 14 - Accesso ai servizi igienici**

1. Al fine di evitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito solo negli orari stabiliti, salvo particolari necessità certificate o valutate di volta in volta dall'insegnante. L'alunna o l'alunno a cui è concesso il permesso, deve registrare l'uscita sull'apposito registro cartaceo presente nell'aula o nel laboratorio. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

#### **Art. 15 - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola si svolgeranno in videoconferenza salvo successivi aggiornamenti.

#### **Art. 16 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici di segreteria, nelle aule, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le alunne, gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

5. Prima e dopo aver maneggiato materiale didattico dato in distribuzione dagli insegnanti (fotocopie, dispense, etc.) è necessario disinfettare le mani.

6. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

7. La scuola consegnerà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti.

#### **Art. 17 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. E' istituito uno specifico registro (cronoprogramma) ove i collaboratori scolastici annoteranno periodicamente le operazioni di pulizia ed igienizzazione.

3. Il piano di pulizia include gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, le aree comuni, le aree di ristoro e mensa, i servizi igienici, le postazioni di lavoro ad uso promiscuo (attrezzature, laboratori, ecc.), le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, passamano).

4. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione (potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria) con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

5. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

6. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni. Va prestata particolare attenzione alla pulizia delle superfici maggiormente a contatto (maniglioni antipatico, maniglie, pomelli dei rubinetti, le parti dei distributori automatici di bevande soggette alla digitazione, ecc. , da riportare nel registro delle igienizzazioni periodiche).

7. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori didattici e dei computer a disposizione del personale docente e non docente nelle aule e negli altri ambienti scolastici sono disinfettati dai collaboratori scolastici al termine delle lezioni.

8. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

9. Gli operatori scolastici garantiranno l'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. I servizi igienici saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;

10. I collaboratori sottoporranno a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'infanzia.

11. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

### **Art. 18 - Aerazione degli spazi dell'Istituto**

1. Al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM 10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO<sub>2</sub>, di umidità relativa presente nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), sarà mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

2. A tal fine, nelle aule saranno tenute aperte leggermente e contemporaneamente una o più finestre e la porta dell'aula in modo intermittente o continuo. Questa misura sarà adottata anche nelle giornate con avverse condizioni meteorologiche, rimodulando la frequenza e i periodi di apertura delle ante delle finestre e delle porte (che per compensare devono essere più frequenti e per periodi più lunghi) e limitando, allo stesso tempo, l'impatto delle condizioni meteo esterne.

### **Art. 19 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata o qualsiasi soggetto appartenente al personale scolastico deve darne notizia al Dirigente scolastico o al Referente per il COVID-19.

2. La persona interessata deve essere immediatamente accompagnata, dal collaboratore scolastico di turno al piano, all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (Aula COVID-19). Il personale incaricato procede alla misurazione della temperatura corporea e provvede al suo immediato rientro al proprio domicilio.

3. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o un alunno, l'insegnante di classe avverte il personale collaboratore scolastico che accompagnerà l'allievo/a in aula Covid. Il personale incaricato alla vigilanza dell'alunno/a manterrà una distanza minima di 2 metri e contatterà tempestivamente l'ufficio di segreteria. In tal caso, la Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, la quale deve provvedere al suo immediato rientro a casa. La famiglia dovrà quindi contattare il medico di famiglia o il pediatra per la valutazione clinica del caso.

4. Una volta che la persona interessata ha lasciato l'edificio scolastico, si procede alla pulizia e alla disinfezione delle superfici dell'ambiente individuato per l'isolamento. Inoltre, la Scuola avverte la Referente Covid e le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti

dalla Regione o dal Ministero della Salute.

5. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'avvio della procedura di sanificazione straordinaria dell'edificio scolastico nelle parti interessate e l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente per il COVID-19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

6. Se in una classe si registra un numero elevato di assenze improvvise oppure se nella scuola si registra un numero elevato di assenze tra gli insegnanti, il Referente per il COVID-19 ne dà comunicazione al Dirigente scolastico e al DdP al fine di avviare un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere.

7. In caso di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2 e che hanno completato il ciclo vaccinale, il periodo è limitato a 7 giorni, condizione che, alla scadenza del termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

#### **Art. 20 -Quarantena precauzionale/isolamento**

Il ministero della Salute con la circolare numero 36254 dell'11 agosto ha aggiornato le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante *Delta*. Le nuove regole variano a

seconda che si tratti di soggetti vaccinati o meno (tabella 1) e allegato III:

**Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA**

|  | ALTO RISCHIO (contatti stretti)  | BASSO RISCHIO   |
|--|--|---|
| Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni   |  |   |
| Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)                             | 7 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare o antigenico<br>NEGATIVO<br>oppure<br>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico  | Non necessaria quarantena.<br><br>Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) |
|  | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio   |   |
| Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni   |  |   |
| Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento | 10 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare o antigenico<br>NEGATIVO<br>oppure<br>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico | Non necessaria quarantena.<br><br>Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) |
|  | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio   |   |
| Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata  | 10 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare o antigenico<br>NEGATIVO   | 10 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare e antigenico<br>NEGATIVO  |
|  | Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio   | Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio   |

|  | ASINTOMATICI  | SINTOMATICI   | POSITIVI A LUNGO TERMINE   |
|--|---|---|--|
| Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento | 10 giorni di isolamento<br>+<br>Test molecolare o antigenico*<br>NEGATIVO | 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi<br>+<br>Test molecolare o antigenico*<br>NEGATIVO | Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi |
| Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata  | 10 giorni di isolamento<br>+<br>Test molecolare<br>NEGATIVO               | 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici<br>+<br>Test molecolare<br>NEGATIVO                | Test molecolare<br>NEGATIVO  |

**Isolamento:**

## **Art. 21 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente o commissione medica INAIL su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente/INAIL è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.

3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, si fa riferimento alle indicazioni ed alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

4. Per alunne e alunni fragili si intendono le alunne e gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

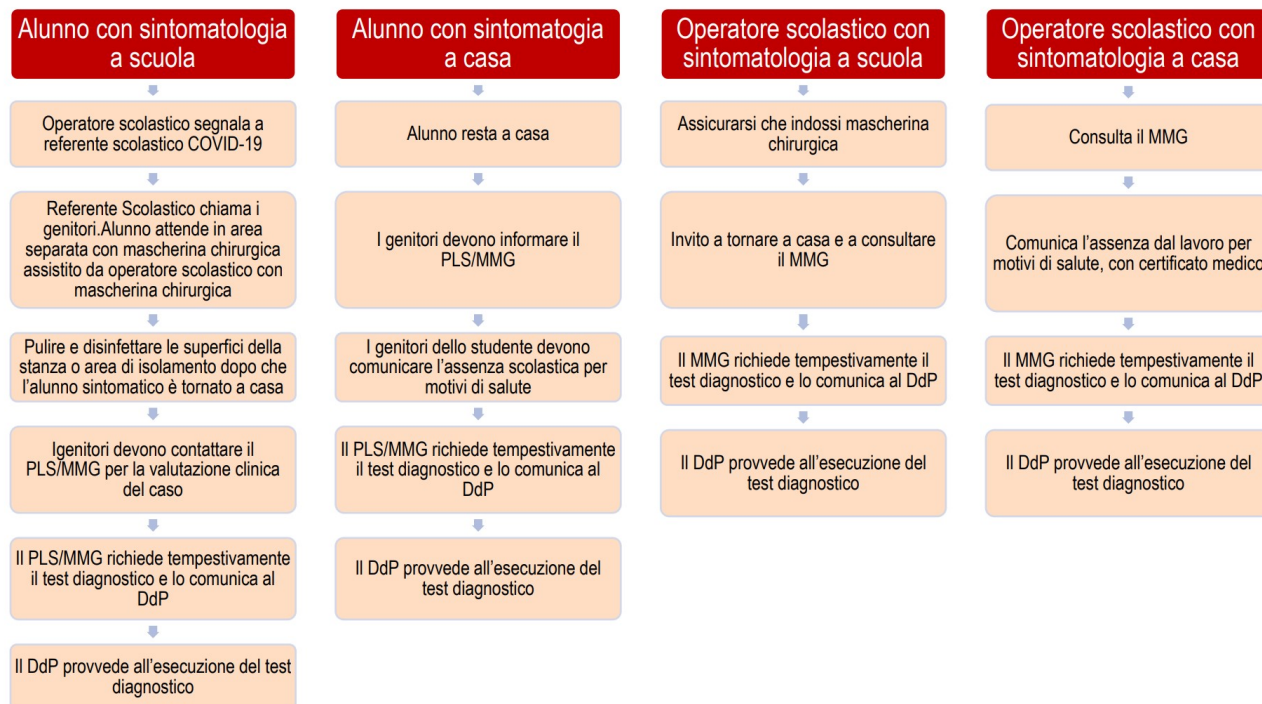
## **Art. 22 - Monitoraggio e revisione**

Il Dirigente Scolastico monitorerà le misure descritte, con il supporto dell'RSPP, del Medico Competente, del Referente Covid di Istituto e, all'occorrenza, proporrà al Consiglio la necessaria revisione.

## **Allegati al presente Regolamento**

- Allegato I - indicazioni operative gestione casi e focolai di Sars Cov2 nelle scuole
- Allegato II - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
- Allegato III - Definizione di contatto a basso rischio
- Allegato IV - Schema tipo per consumo di cibo e/o bevande in aula

## **ALLEGATO I - indicazioni operative gestione casi e focolai di Sars Cov2 nelle scuole**



## **ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici**

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno o da consegnare ad altre persone (fotocopie, documenti, pacchi, corrispondenza, etc.);
- Disinfettare all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune presenti alla reception. Disinfettare prima del loro utilizzo le attrezzature, i dispositivi e i macchinari abitualmente impiegati nello svolgimento delle proprie mansioni.

Considerando le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione;
6. Vigilanza sulle studentesse e sugli studenti;

si ritiene che sia opportuno osservare quanto segue:

- All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, tastiere dei distributori, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
- A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali ad uso comune frequentati da persone (corridoi, laboratori, palestre, biblioteca, sale riunioni, etc.) almeno ogni ora e per almeno 5 minuti. Arieggiare le aule didattiche all'inizio e alla fine delle lezioni. Arieggiare gli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. Procedere alla pulizia dei servizi igienici due volte al giorno.

## **Per le stanze o le aree specifiche esposte ai casi di COVID-19 si attua quanto segue:**

1. Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti, in maniera naturale aprendo le finestre e i balconi per circa 1 ora, e successivamente accuratamente pulito con un detergente neutro.
2. Eseguire la disinfezione delle superfici che si sporcano con secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei della persona o delle persone malate o sospette, ad esempio toilette, lavandini e vasche da bagno con una soluzione disinfettante per uso domestico ipoclorito di sodio (cioè equivalente a 1000 ppm) contenente lo 0,1% di cloro attivo.
3. Risciacquare con acqua pulita dopo 10 minuti di contatto con il cloro.
4. Quando l'uso dell'ipoclorito di sodio non è adatto (es. telefono, apparecchiature di controllo a distanza, maniglie delle porte, pulsanti dell'ascensore, ecc.) utilizzare alcol etilico al 70% V/V.
5. Quando possibile, usare solo materiali di pulizia monouso.
6. Se necessario, disinfettare adeguatamente gli attrezzi per la pulizia non porosi con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo o secondo le istruzioni del produttore prima dell'uso per altri ambienti.

### **ALLEGATO III – Definizione di contatto a basso rischio**

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

#### ALLEGATO IV – Schema tipo per consumo di cibo e/o bevande in aula

